

contratti in genere - simulazione - azione di simulazione - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio)

Ordine di integrazione del contraddittorio - Notificazione - Decesso del destinatario - Conseguente mancato tempestivo perfezionamento della notificazione nei confronti dei suoi eredi - Effetti - Estinzione del giudizio - Esclusione - Assegnazione alla parte di un ulteriore termine perentorio per procedere alla suddetta integrazione - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 17473 del 17/07/2013

massima|green

Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 17473 del 17/07/2013

Qualora in sede di notificazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario (o di uno di essi), e la parte tenutavi, pur avendo tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, veda, perciò, non conseguito il perfezionamento di tale notificazione, nel termine all'uopo fissato, a causa di un evento che non era tenuta a conoscere e di cui venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica, ha diritto all'assegnazione di un ulteriore termine, perentorio, per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta, dovendosi escludere, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, una immediata declaratoria di estinzione del giudizio, trattandosi di soluzione contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost., sia perché equiparerebbe situazioni processuali affatto diverse (ponendo sullo stesso piano l'inerzia rispetto all'ordine di integrazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volontà della parte procedente e non rientranti nella normale prevedibilità), sia perché si risolverebbe in una irragionevole compressione del diritto di difesa, atteso che la detta parte si vedrebbe addebitato l'esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto in concreto sottratto ai suoi poteri d'impulso, in quanto dalla stessa non conosciuto.

SIMULAZIONE

CONTRATTI

integrale|orange

contratti in genere - simulazione - azione di simulazione - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25.03.1991, Mu.... Giuseppe conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, Luigi Ma..., che l'attore asseriva essere suo debitore, nonché Ma.... Giovanni e Sergio, figli del primo, chiedendo che fosse dichiarata la simulazione assoluta di tre atti di compravendita compiuti dai convenuti, i quali resistevano alla domanda.

Con ordinanza del 12.01.2004 l'adito Tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli acquirenti dei beni alienati ma la notificazione dell'atto di integrazione non si perfezionava nei confronti di uno dei litisconsorti, Aldo Gorletti, che era risultato deceduto nel 1992. Concesso, all'udienza del 27 maggio 2004, un nuovo termine per effettuare la notifica agli eventuali eredi del Gorletti, l'attore notificava tempestivamente l'atto di integrazione del contraddittorio ad Enrico Gorletti quale unico erede, ma all'udienza successiva dell'8.11.2004 veniva eccepita l'estinzione del giudizio da parte di alcuni degli originari convenuti e dei litisconsorti, col rilievo che non risultava provato che la parte alla quale era stato notificato l'atto di integrazione del contraddittorio fosse l'unico erede. Con sentenza del 28 febbraio 2005 il Tribunale di Lecce dichiarava l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., comma 3, ritenendo che fosse stato erroneamente concesso, all'udienza del 27 maggio 2004, un nuovo termine per la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio agli eredi del defunto Gorletti Aldo e che, quindi, dovesse aversi per inottemperato l'ordine di integrazione antecedentemente disposto con l'ordinanza del 12.01.2004.

Il Mu.... impugnava la sentenza di primo grado ed al gravame resistevano i Ma.... ed i coniugi Riso Francesco Paolo e Melcarne Pasqualina, mentre rimanevano contumaci Gorletti Enrico, in proprio e quale erede di Aldo Gorletti, e Greco Laura in Mu....

La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 19.07.2007 - 17.01.2008, dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale, ritenendo che l'estinzione fosse stata erroneamente dichiarata in quanto:

- a) dalla relata di notifica del primo atto di integrazione del contraddittorio, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, Aldo Godetti era risultato deceduto nel 1992;
- b) il nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del Gorletti era stato ritualmente assegnato all'udienza successiva alla scadenza del termine originariamente concesso;
- c) l'atto di integrazione del contraddittorio era stato regolarmente notificato ad Enrico Gorletti, unico erede di Gorletti Aldo;
- d) l'eccezione di estinzione era stata sollevata intempestivamente solo all'ulteriore udienza dell'8 novembre 2004 e sulla base del rilievo della mancata prova che Gorletti Enrico fosse l'unico erede, mentre il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione con riferimento al diverso presupposto dell'irrituale assegnazione di un nuovo termine.

Avverso questa sentenza Luigi Ma.... ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato a Mu.... Giuseppe, Ma.... Giovanni e Sergio, Francesco Paolo Riso, Melcarne Pasqualina e Greco Laura nonché il 24.02.2012, a seguito di rinnovazione della notificazione, disposta all'udienza di discussione del 22.11.2011, anche ad Enrico Gorletti, in proprio e quale

contratti in genere - simulazione - azione di simulazione - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio)

erede di Aldo Gorletti. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Ma.... denuncia:

1. "Violazione dell'art. 307 c.p.c., comma 3".

Si duole che la Corte d'Appello abbia ritenuto erroneo il ragionamento del primo Giudice, il quale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione, mentre la proposta eccezione era stata riferita alla esistenza di altri eredi di Aldo Godetti.

Formula il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* "se, in presenza di eccezione di estinzione del giudizio, il Giudice possa accoglierla per motivi diversi da quelli prospettati dalla parte eccepiente". 2. "Violazione (sotto diverso profilo) dell'art. 307 c.p.c., comma 3, e dell'art. 153 c.p.c.".

Si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto valida l'assegnazione di un secondo termine per l'integrazione del contraddittorio in una fattispecie in cui non veniva in considerazione la tempestività ma l'inesistenza della prima notificazione e non era stata fornita la prova della non imputabilità della mancata notifica ad Aldo Gorletti per essere state effettuate le dovute ricerche di procedere alla notifica stessa. Formula il seguente quesito "se il termine perentorio fissato dal giudice per la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio possa essere prorogato senza che l'interessato abbia provato una difficoltà a lui non imputabile". 3. "Violazione degli artt. 153 e 154 c.p.c.".

Formula il seguente quesito "se il Giudice possa accordare la proroga di un termine perentorio ove la stessa sia richiesta dopo lo spirare dello stesso".

I motivi, che essendo strettamente connessi possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

La ragione fondamentale sulla quale si basa la sentenza impugnata è che, nella specie, l'assegnazione di un secondo termine perentorio per integrare il contraddittorio, successivamente alla scadenza del primo, era rituale perché il mancato rispetto del termine originariamente assegnato era dipeso dalla morte della parte destinataria della notificazione dell'atto di integrazione, anche se tale evento, risultante dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, era anteriore all'inizio della pendenza del termine stesso. L'argomentazione della Corte territoriale è corretta perché questa Corte, superando il precedente orientamento secondo il quale la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, in ipotesi di morte della parte destinataria, doveva essere rinnovata nei confronti degli eredi entro il termine originariamente fissato, tranne nell'ipotesi in cui la morte fosse sopravvenuta in pendenza del termine, in cui trovavano applicazione in via analogica le disposizioni dell'art. 328 c.p.c. (v. ex multis Cass. n. 2778/2004), con ordinanza delle n. 1238 del 2005 delle Sezioni Unite di questa Corte ha affermato (con riferimento all'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., nell'ambito del giudizio di cassazione, ma sulla base di argomentazione estensibile a tutte le ipotesi di integrazione del contraddittorio) che qualora in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario (o di uno dei destinatari), e la parte che debba procedere alla detta integrazione, pur avendo tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, veda non conseguito il perfezionamento della notificazione, nel termine all'uopo fissato per detta integrazione, nei confronti del destinatario dell'atto (o di alcuni di essi), a causa, appunto, di un evento - il

contratti in genere - simulazione - azione di simulazione - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio)

decesso del medesimo (o dei medesimi) - che essa non era tenuta a conoscere e di cui venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica, deve esser assegnato un termine ulteriore (di carattere perentorio) per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta. La contraria interpretazione (che comporterebbe l'estinzione del giudizio di merito o l'inammissibilità del ricorso per cassazione), infatti, contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., sia perché essa condurrebbe ad equiparare situazioni processuali del tutto diverse (ponendo sullo stesso piano l'inerzia rispetto all'ordine di integrazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volontà della parte procedente e non rientranti nella normale prevedibilità), sia perché essa si risolverebbe in una non ragionevole compressione del diritto di difesa, atteso che la detta parte si vedrebbe addebitato l'esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto in concreto sottratto ai suoi poteri d'impulso, in quanto dalla stessa non conosciuto.

Poiché la ragione indicata dalla Corte territoriale è di per sé sufficiente a giustificare la decisione è irrilevante l'erroneità dell'ulteriore motivo posto a base della decisione stessa, consistente nel rilievo che l'estinzione è stata pronunciata dal tribunale in base a una ragione diversa da quella indicata dalle parti che l'avevano eccepita, erroneità derivante dalla circostanza che, contrariamente a quanto ritenuto da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito che qualificano l'eccezione di estinzione come eccezione processuale in senso stretto, con conseguente vincolo del giudice ad esaminare solo la causa estintiva fatta valere, il costante orientamento di questa Corte (cfr Cass. n. 8988 del 2003, n. 780 del 2001, n. 5554 del 1979n. 2103 del 1972, n. 2655 del 1970; cfr anche Cass. n. 26401 del 2009) è nel senso che la dichiarazione di estinzione del processo derivante da inattività delle parti è subordinata all'eccezione della parte interessata, ma il giudice non è vincolato ad attenersi alle ragioni addotte dalla parte a fondamento dell'eccezione e può rilevare un fatto estintivo non dedotto ovvero sostituire una causa estintiva valida a quella non idonea dedotta dalla parte.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, in ragione del relativo esito e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013

referimenti normativi|blue

contratti in genere - simulazione - azione di simulazione - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio)

Cod. Proc. Civ. art. 102

Cod. Proc. Civ. art. 153

Cod. Proc. Civ. art. 307